* Con la presente si vuole porre alla Sua attenzione il presente dubbio:  
  per la fruizione del beneficio è indicato che gli esercizi di vicinato non debbano avere dichiarato un volume di affari medio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a Euro 120.000, nel caso specifico vi e' un esercizio di vicinato che effettua operazioni iva al 22% e operazioni art 74 DPR 633/72 per la vendita di libri.  
  Nel caso in cui si considerino solo le operazioni iva al 22 % il volume d'affari sarebbe inferiore al limite di 120.000 euro, diversamente tale limite verrebbe superato.  
  Si chiede, quindi,  se tale esercizio di vicinato abbia i requisiti per presentare la domanda ex art. 29 L.R. 1/2020.

**Per analogia con le interpretazioni che l'Amministrazione regionale ha dato per disposizioni di aiuto analoghe, all'importo del volume d'affari indicato sul rigo VE50 della dichiarazione IVA dell'impresa da lei indicata occorre sommare anche l'importo degli aggi relativi alle operazioni di cui all'art. 74 dpr 633/72.**

**Le uniche componenti positive che possono non essere computate ai fini della determinazione dell'importo del volume d'affari medio del triennio sono quelle relative all'eventuale cessione di beni strumentali.**

**E' da ritenere, pertanto, che l'impresa in questione NON disponga dei requisiti previsti dall'art. 29, comma 2, della l.r. 1/2020 per poter beneficiare del contributo previsto dalla stessa disposizione.**

* Buongiorno,

avrei necessità di avere un chiarimento con riferimento al calcolo del fatturato medio del triennio 2018-2019-2020 utile per verificare l’accesso al contributo straordinario di cui all’oggetto.

Per quanto riguarda le attività delle edicole e dei tabacchini, nelle dichiarazioni IVA non sono compresi gli  i ricavi fissi e gli  aggi derivanti dalla vendita dei giornali, delle  sigarette e degli altri generi di Monopolio.

Chiedo quindi, cortesemente, se per il calcolo del “volume d’affari” io debba aggiungere, oltre al dato presente nella dichiarazione IVA, anche gli aggi e ricavi fissi non inclusi.

Per quanto riguarda le edicole, che hanno solo ricavi  fissi derivanti dalla cessioni dei giornali e periodici e chi, quindi, hanno il volume d’affari pari a zero, se devo considerare i ricavi fissi netti di ciascun anno così come dichiarati ai fini reddituali.

**Gent.le Rag. ,**

**per analogia con le interpretazioni che l'Amministrazione regionale ha dato per disposizioni di aiuto analoghe, all'importo del volume d'affari indicato sul rigo VE50 della dichiarazione IVA delle imprese da lei indicate occorre sommare anche l'importo degli aggi relativi alle operazioni di cui all'art. 74 dpr 633/72.**

**Le uniche componenti positive che possono non essere computate ai fini della determinazione dell'importo del volume d'affari medio del triennio sono quelle relative all'eventuale cessione di beni strumentali.**

Propongo un quesito al quale immagino abbiate già dovuto rispondere. In caso di soggetto con più codici attività esercitate di cui solo una o alcune rientrano tra quelle con codici utili per il contributo, è sufficiente che sia esercitata l’attività tra quelle del vostro elenco o deve essere l’attività principale?

Grazie

**Gent.le dott. ,**

**con riferimento al quesito posto in data odierna, sopra riportato,**

**si comunica quanto segue.**

**L'art. 5, comma 1, dell'Allegato alla DGR 936/2021, dispone che possano beneficiare dei contributi di cui all'art. 29 della l.r. 1/2020**

**le imprese operanti esclusivamente nel settore del commercio al dettaglio.**

**Per cui, per esemplificare, qualora un'impresa artigiana (o della somministrazione di alimenti e bevande o turistico-ricettiva o altro ancora) eserciti, in un esercizio di vicinato, anche un'attività commerciale al dettaglio in uno o più dei settori merceologici previsti dall'elenco dei Codici Ateco di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), dell'Allegato alla DGR 936/2021, NON può essere considerato un soggetto beneficiario dei contributi di cui all'oggetto.**

**Diversamente, qualora un'impresa operante esclusivamente nel settore del commercio al dettaglio eserciti, in un esercizio di vicinato, un'attività commerciale al dettaglio anche solo in uno dei settori merceologici previsti dall'elenco dei Codici Ateco di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), dell'Allegato alla DGR 936/2021, non importa se classificato al Registro delle imprese come prevalente o secondario, PUO' essere considerato un soggetto beneficiario dei contributi di cui all'oggetto.**

* Buongiorno,

devo valutare se una cliente, che ha come attività la vendita di tabacchi, giornali, lotto e lotterie, servizi di pagamento bollette, bolli auto,ricariche telefoniche e altri articoli soggetti ad IVA, può fare la richiesta per il contributo a favore degli esercizi di vicinato previsto dall'articolo 29 della legge regionale 1/2020.

Per il calcolo del volume d'affari medio degli anni 2018/2019/2020 oltre al rigo VE 50 devo considerare anche gli aggi dei tabacchi, lotto e lotterie e dei vari servizi offerti? Per i giornali di cui contabilizzo nei costi l'estratto conto settimanale e nei corrispettivi il totale degli acquisti con la maggiorazione fissa spettante del 23%, devo considerare solo la differenza (il margine del 23% fisso) o il corrispettivo che comprende il costo e il margine?

Ultima cosa, per fare la richiesta è necessaria la regolarità contributiva?

**Gent.le dott.ssa ,**

**per analogia con le interpretazioni che sono state fornite nell'ambito di aiuti statali e dall'Amministrazione regionale per disposizioni similari, all'importo del volume d'affari indicato sul rigo VE50 della dichiarazione IVA delle imprese da lei indicate occorre sommare anche l'importo degli aggi relativi alle operazioni di cui all'art. 74 dpr 633/72.**

**Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, ai fini della determinazione del superamento o meno del limite di 120.000 euro di volume d'affari medio del triennio, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del d.P.R. n. 600/1973, ossia al netto del prezzo corrisposto al fornitore.**

**In altri termini bisogna considerare solo l’aggio/margine del 23%, non l’aggio più il costo.**

**Le uniche componenti positive che possono non essere computate ai fini della determinazione dell'importo del volume d'affari medio del triennio sono quelle relative all'eventuale cessione di beni strumentali.**

**Non è richiesta la regolarità contributiva.**

**Espongo infine anche un altro principio generale in relazione alla frequenza dei quesiti a noi già pervenuti.**

**L'art. 5, comma 1, dell'Allegato alla DGR 936/2021, dispone che possano beneficiare dei contributi di cui all'art. 29 della l.r. 1/2020 le imprese operanti esclusivamente nel settore del commercio al dettaglio.**

**Per cui, per esemplificare, qualora un'impresa artigiana (o della somministrazione di alimenti e bevande o turistico-ricettiva o altro ancora) eserciti, in un esercizio di vicinato, anche un'attività commerciale al dettaglio in uno o più dei settori merceologici previsti dall'elenco dei Codici Ateco di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), dell'Allegato alla DGR 936/2021, NON può essere considerato un soggetto beneficiario dei contributi di cui all'oggetto.**

**Diversamente, qualora un'impresa operante esclusivamente nel settore del commercio al dettaglio eserciti, in un esercizio di vicinato, un'attività commerciale al dettaglio anche solo in uno dei settori merceologici previsti dall'elenco dei Codici Ateco di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), dell'Allegato alla DGR 936/2021, non importa se classificato al Registro delle imprese come prevalente o secondario, PUO' essere considerato un soggetto beneficiario dei contributi di cui all'oggetto.**